



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

557/RS/01/126/2012

Roma, 14 febbraio 2013

OGGETTO: Fondo per i servizi istituzionali anno 2012.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP PER LA CGIL	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL – POLIZIA DI STATO	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE UIL POLIZIA-ANIP-ITALIA SICURA (Rdp-Pnfi)	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE CONSAP – NUOVA FEDERAZIONE AUTONOMA	= ROMA =

In considerazione dei numerosi quesiti telefonici relativi alla rilevazione in atto per la corresponsione delle indennità previste dal Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, è stata predisposta la bozza di circolare allegata.

Nel segnalare l'urgenza dell'invio della circolare sarà gradito ricevere gli eventuali contributi di codeste OO.SS. entro lunedì p.v..

p. IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(Paolo Cortis)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

.....
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

557/RS/01/126/2012

Roma, 15 febbraio 2013

OGGETTO: Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali anno 2012. Produttività collettiva. Chiarimenti

L'intesa preliminare all'Accordo per il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali anno 2012, di cui alla circolare n. 557/RS/01/126(2012) del 27 giugno 2012, ha stabilito, per alcune fattispecie da compensare, alcune novità.

In particolare, per quanto riguarda la produttività collettiva ha previsto che tra le assenze che sono da equiparare ai giorni di effettiva presenza rientrano quelle per infermità conseguenti ad infortuni occorsi in servizio, per i quali si prescinde dall'anno in cui l'infortunio si è verificato (all. 1 all'Intesa, comma 2, lett. b).

A tale riguardo, la Direzione Centrale di Sanità, specificatamente interessata, si è espressa nel senso di ritenere *“ai fini del calcolo della produttività collettiva, possano essere equiparati ai giorni di effettiva presenza in servizio, salvo casi particolari meritevoli di specifica valutazione, esclusivamente i periodi di assenza del dipendente dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che siano diretta conseguenza del fatto traumatico, prima della stabilizzazione clinica.*

Quanto sopra in analogia a quanto previsto dall'art. 16, comma 3, del D.P.R. 395/95 che cita: “fino a completa guarigione clinica, i periodi di assenza del dipendente dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneità assoluta al servizio, non sono computati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa”. A tale riguardo, è parere di questa Direzione Centrale che per “guarigione clinica” debba intendersi non già il completo recupero della validità preesistente alla lesione traumatica (restituito ad pristinum), ma l'avvenuta stabilizzazione del quadro morboso, ossia il venir meno del carattere evolutivo della malattia, anche in presenza di esiti invalidanti evidentemente non esimenti ai fini dell'attività lavorativa”.

In merito agli altri criteri per la corresponsione del compenso previsto per la produttività collettiva, si coglie l'occasione per richiamare le circolari n. 557/RS/01/126/2937 dell'11 ottobre 2005 e n. 557/RS/01/113/3665 del 23 novembre 2004, nelle parti relative alle disposizioni tuttora vigenti.

p. IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Paolo Cortis)